

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 163/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2010**

#### I Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:**

- a) **DELL’AMMENDA DI €2.500,00;**
- b) **DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA;**
- c) **DELLA SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO A TUTTO IL 30.6.2010 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; SEGUITO GARA LEONIDA GRAGNANO FUTSAL/ISEF DEL 20.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 303 del 24.12.2009)

Al 2’ del 1° tempo della Leonida Gragnano/Isef in calendario il 20 dicembre 2009 e valevole per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, a seguito di un diverbio fra due calciatori, quasi tutti i calciatori della squadra ospitante si scagliavano contro gli avversari colpendoli con calci e pugni, sicchè, l’arbitro, vista l’impossibilità di riportare la calma essendo risultato vano anche l’intervento dell’allenatore del Leonida Gragnano, Sorrentino Domenico, inutilmente adoperatosi per placare gli animi, decideva di sospendere l’incontro.

Per quanto accaduto il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 303 del 24 dicembre 2009, oltre a comminare squalifiche di varie entità agli atleti responsabili degli atti di violenza, infliggeva al Leonida Gragnano la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 9 punti in classifica, l’ammenda di € 2.500,00 e la squalifica del terreno di gioco a tutto il 30 giugno 2010 con obbligo di disputare le partite in campo neutro a porte chiuse.

Contro tale decisioni ha proposto appello a questa Corte il sodalizio punito che, pur riconoscendo la gravità dei fatti, si duole di essere stato perseguito con eccessiva durezza, imputando al primo Giudice di non aver valutato adeguatamente, per attenuare la responsabilità di esso ricorrente, sia la fattiva collaborazione del Sorrentino, peraltro suo unico dirigente presente sul campo, sia lo stesso giudizio dell’arbitro che, nel proprio referto, aveva qualificato come “corretto” il comportamento dei dirigenti locali.

Ha chiesto pertanto una decurtazione delle sanzioni inflittagli, richiesta che appare meritevole di accoglimento.

Pur senza voler in alcun modo sminuire la notevole antisportività dell’accaduto, tanto più grave ove si consideri la modesta rilevanza della causale, la giovane età dei protagonisti ed infine il fatto che

la società non aveva provveduto a fornire alla propria squadra un congruo sostegno dirigenziale, è innegabile che le doglianze avanzate con l'atto di impugnazione abbiano un qualche fondamento.

Il vano prodigarsi dell'allenatore che, come referta l'arbitro, anche dopo la sospensione, rimproverò aspramente i propri calciatori, va tenuto nella debita considerazione e costituisce sufficiente motivo per circoscrivere il perimetro sanzionatorio in un'area meno affittiva che, comunque, non sottovaluti l'incidenza negativa dell'evento.

Reputa di conseguenza questo collegio equo e più corrispondente al tasso di responsabilità oggettiva riferibile all'occorso ridurre la pena pecuniaria di €1.000,00 la penalizzazione a punti 6 e la squalifica del terreno di gioco a tutto il 31 marzo 2010, eliminando altresì l'obbligo di giocare a porte chiuse.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Leonida Gragnano Futsal di Gragnano (Napoli), riduce, rispettivamente, la sanzione:

- a) dell'ammenda ad €1.500,00;
- b) della penalizzazione a punti 6 in classifica;
- c) della squalifica del terreno di giuoco fino al 31.3.2010 con annullamento dell'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse.

Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/PETRARCA PADOVA C5 DEL 5.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 302 del 24.12.2009)

Con ricorso del 31 dicembre 2009, preceduto da rituale e tempestivo preavviso di reclamo, la "A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque" ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 24 dicembre 2009 con la quale era stato respinto il ricorso precedentemente proposto nei confronti del risultato della gara disputata il 5 dicembre contro la "Carrè Futsal Chiuppano".

A sostegno dell'impugnazione la "A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque" (d'ora in poi, per comodità, definita semplicemente "Petrarca") deduceva una articolata serie di motivi che possono essere così riassunti:

a) il Petrarca aveva impugnato il risultato della gara lamentando la irregolarità del campo di giuoco sul quale erano presenti due canestri la cui parte inferiore era posta a metri 2,49 dalla superficie, anziché a metri quattro secondo la previsione regolamentare, e la cui parte anteriore sporgeva, proiettandosi all'interno del terreno di giuoco per circa mt. 1,60 ;

b) il Petrarca aveva formulato riserva scritta prima dell'inizio della gara e le misurazioni effettuate prima della gara avevano confermato la posizione;

c) la decisione del Giudice Sportivo doveva ritenersi erronea in quanto:

1) il Giudice Sportivo avrebbe omesso di valutare il comportamento del Direttore di gara con riferimento alla presentazione della riserva scritta ed alla constatazione dell'irregolarità; avrebbe altresì omesso di valutare la dichiarazione del Direttore di gara allegata al referto attestante l'irregolarità del campo;

2) il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente valutato sia le risultanze del verbale di omologazione del campo sia quelle del documento di collaudo;

3) il Giudice Sportivo avrebbe inoltre omesso di valutare il Regolamento di giuoco e si sarebbe limitato ad una parziale valutazione del Regolamento degli Impianti e dei campi di Giuoco

Sulla base di questi motivi, che trovavano ampio sviluppo nel ricorso, il Petrarca chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata, in riforma della decisione di primo grado, l'irregolarità della gara con conseguente sanzione sportiva della perdita a carico della Carrè Futsal Chiuppano con il risultato di 0-6, ai sensi dell'art. 17, comma 1, C.G.S.. In via subordinata chiedeva che, previo, comunque, accertamento della irregolarità, fosse disposta la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 17, comma 4 C.G.S. La Carrè Futsal Chiuppano faceva pervenire memoria nella quale insisteva per la conferma

della decisione di primo grado. Su richiesta della ricorrente venivano uditi nella seduta del 20 gennaio 2009 i rappresentanti della squadra.

Il ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti qui di seguito indicati.

La Corte osserva, in primo luogo, che, effettivamente, non pare discutibile la presenza sul campo dei due canestri sporgenti posti ad una altezza di metri 2,49, così come indiscutibile risulta la circostanza delle tempestive riserve formulate dalla squadra del "Petrarca". Il Giudice Sportivo è tuttavia pervenuto alla decisione di respingere il reclamo richiamandosi a due profili che si rivelano, in realtà, del tutto inconferenti. Inconferente è certamente il richiamo alle disposizioni del Regolamento che fissano un diverso e più elevato limite di altezza (sette metri) per dedurre la regolarità dell'altezza minima in base alla quale valutare la posizione di canestri atteso che questa disposizione entrerà in vigore nel corso dell'anno 2010. Ciò non significa però che il vigente limite di quattro metri debba essere disatteso e, di fatto, ignorato nella valutazione del fatto in questione.

Analogamente, privo di rilievo appare il richiamo al verbale di omologazione, risalente, al 2005, sia perché nel predetto verbale non si rinviene alcun riferimento all'altezza, sia, soprattutto, perché i canestri di cui si discute ben avrebbero potuto essere installati successivamente alla verifica in sede di omologazione.

Considerato, dunque, che le conclusioni del Giudice Sportivo appaiono, nel complesso, errate resta da verificare, in virtù dell'effetto devolutivo che consegue all'appello proposto (appello che investe nella sua interezza la decisione di primo grado e nel quale sono state sostanzialmente riproposte le doglianze già formulate nella originaria impugnazione), la fondatezza nel merito dell'impugnazione.

La Corte, infatti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, C.G.S. ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti specificamente impugnati e (comma 4) "se valuta diversamente, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito".

Ciò premesso la Corte osserva che – in base all'intera documentazione prodotta - i canestri in questione risultano effettivamente posti ad una altezza inferiore a quella minima vigente ed hanno rappresentato un ostacolo idoneo ad incidere sul regolare svolgimento della gara, anche in ragione della loro posizione sporgente. Sembra innegabile che un ostacolo che finisce per incidere non tanto sul terreno di giuoco (intendendosi per quest'ultimo il rettangolo delimitato dalle segnalazioni regolamentari) quanto piuttosto sul campo di giuoco (vale a dire sull'area complessivamente sovrastante e circostante nel quale si svolgono e, in parte, si proiettano attività di giuoco) abbia finito per incidere sulla regolarità e sul sereno svolgimento della gara. Basti ricordare al riguardo, per un verso, le potenziali limitazioni dei movimenti (ad es. in elevazione) degli atleti - in qualche modo condizionati anche dal pericolo rappresentato dall'ostacolo – e, per altro verso, dai possibili condizionamenti dei vari tipi di tiro che ben possono avere svolto la loro influenza sulla dinamica concreta della gara.

Ci si trova, in altri termini, dinanzi a circostanze che, pur non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, hanno indubbiamente inciso, nel complesso, nel regolare svolgimento della gara e giustificano, pertanto, la ripetizione della stessa, che questa Corte ritiene di dover, pertanto, disporre, ai sensi dell'art. 17, comma a, lett. c) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara Carrè Futsal Chiuppano/Petrarca Padova C5 del 5.12.2009.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**4) RICORSO A.S.D. F.LLI BARI REGGIO EMILIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA (COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C/1) F.LLI BARI/SPORTY RAVENNA DEL 9.12.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 26 del 23.12.2009)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D. - Com. Uff. n. 26 del 23.12.2009 ha rigettato il reclamo della AS F.lli Bari, “considerato che il regolamento - Com. Uff. n. 6\09 del CRER - stabilisce che si qualificheranno per la finale le squadre che, nel computo fra andata e ritorno, avranno realizzato il maggior numero di reti; con parità di reti (come nel caso in esame) si procederà con i calci di rigore”.

Con il presente gravame la F.lli Bari impugna il predetto provvedimento deducendo la violazione del regolamento - Com. Uff.n. 6\09.

In via preliminare si osserva che la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e della Commissione Disciplinare Nazionale, ma non avverso la decisione di un Giudice Disciplinare Territoriale.

Nel caso in esame ci si trova, quindi, di fronte ad un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi degli art. 37 e 31 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. F.lli Bari Reggio Emilia di Reggio Emilia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 23 febbraio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete